



**COMUNE
DI
CAMPODORO**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. del

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1: Disciplina dei servizi di Polizia Urbana;
- Art.2: Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana;
- Art.3: Richiesta e rilascio dei concessioni ed autorizzazioni;
- Art.4: Definizioni
- Art.5: Esibizione dei titoli;

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

TRANSITO

- Art.6: Occupazione del suolo pubblico;
- Art.7: Patrimonio pubblico e arredo urbano – divieto di uso di contrassegni del Comune
- Art.8: Divieti e obblighi per titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- Art.9: Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi pubblici

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- Art.10: Disposizioni generali;
- Art.11: Viali e aree verdi pubbliche;
- Art.12: Pulizia e cura dei fossati;
- Art.13: Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba
- Art.14: Manutenzione degli edifici;
- Art.15: Deturpamento di edifici pubblici e privati;
- Art.16: Cartelli, manifesti, iscrizioni targhe e lapidi;
- Art.17: Divieto di distribuzione o getto di volantini, manifesti, opuscoli o foglietti;
- Art.18: Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico;
- Art.19: Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti;
- Art.20: Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati;
- Art.21: Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani;
- Art.22: Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti. Spargimento di materiale;
- Art.23: Trasporto di materiale di facile dispersione;
- Art.24: Sgombero delle neve e delle formazioni di ghiaccio;
- Art.25: Scarico di residui di costruzioni e riparazioni;
- Art.26: Incendi ed esalazioni moleste;
- Art.27: Caravan, autocaravan, tende, carri-abitazione e accampamento;

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Art.28: Disposizioni di carattere generale;
Art.29: Atti vietati;
Art.30: MendicITÀ e accattonaggio;
Art.31: Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni;
Art.32: Attività professionali rumorose e scomode;
Art.33: Attività rumorose vietate;
Art.34: Rumori e suoni nelle abitazioni o in locali pubblici e privati;
Art.35: Attività rumorose in occasione di sagre tradizionali e manifestazioni all'aperto
Art.36: Rumori provocati da mestieri ed attività di carattere privato;
Art.37: Indicazione del recapito di persone per i casi d'emergenza;
Art.38: Dispositivi sonori di allarme;
Art.39: Segnalazioni sonore, sirene e campane;
Art.40: Rilevamento e repressione delle attività rumorose;
Art.41: Trasporto di oggetti;
Art.42: Rovino di parti o accessori di fabbricati;
Art.43: Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati;
Art.44: Protezione in occasione di lavori;
Art.45: Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse;
Art.46: Aperture di botole e chiusini;
Art.47: Pitture e verniciature fresche;
Art.48: Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento;
Art.49: Carichi sospesi;
Art.50: Recinzioni;
Art.51: Luminarie e cavi elettrici;
Art.52: Uso e manutenzione di segnali;
Art.53: Detenzione e deposito di materiale infiammabile;
Art.54: Contatori di gas e bombole;
Art.55: Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni;
Art.56: Fuochi artificiali;
Art.57: Uso delle risorse idriche potabili;

TITOLO V

TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art.58: E' vietato;
Art.59: Anagrafe canina;
Art.60: Detenzione dei Cani;
Art.61: Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica;
Art.62: Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico;
Art.63: Cattura dei cani e di altri animali;
Art.64: Gatti liberi e Colonie feline
Art.65: Avvelenamento di animali;

Art.66: Divieto di accattonaggio con animali;

Art.67: Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali;

Art.68: Maltrattamento o molestie agli animali;

Art.69: Detenzione di animali da reddito/autoconsumo e d'affezione all'interno del centro abitato;

Art.70: Equidi;

Art.71: Macellazione degli animali;

Art.72: Inumazione di animali

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art.73: Commercio su aree pubbliche;

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art.74: Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni;

Art.75: Rimessa in pristino;

Art.76: Sequestro e custodia di cose;

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.77: Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie;

Art.78: Abrogazione di norme preesistenti;

Art.79: Entrata in vigore;

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. L'attività della Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Locale è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle forme dovute, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o la concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, si devono osservare le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Responsabile dell'Area competente per materia secondo l'ordinamento interno comunale con domanda motivata, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti, i portici, le fontane monumentali gli edifici segnalati dalla Sovrintendenza e menzionati dal piano del centro storico;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. **L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.**

Art. 5

Esibizione dei titoli

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, nonché agli altri funzionari di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.

3. In caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.

□ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Occupazione suolo pubblico

Salvo il dettato dell'apposito regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 54 del 09.11.1994:

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico.

2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia stato debitamente autorizzato o concesso dall'Ente, anche con l'osservanza di eventuali prescrizioni.

3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare, né utilizzarli per uso personale, cartelli, lanterne e fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.

4. L'interessato ha l'obbligo di tenere nel luogo ove è effettuata l'occupazione il relativo titolo abilitativo e di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

□ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**

Art. 7

Patrimonio pubblico e arredo urbano - divieto di uso di contrassegni del Comune

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare dal luogo di originaria ubicazione tutti gli elementi di arredo urbano o altri oggetti o cose appartenenti al patrimonio comunale, senza autorizzazione del Comune.

2. E' inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando espressamente vietato da apposita segnaletica, eccetto le persone espressamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

3. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone e salvo che sia espressamente autorizzato, è vietato da chiunque usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e gonfalone e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

□ **Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50 a Euro 500) = € 100**

Art. 8

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permessi di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni o autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici e ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

3. Gli esercenti inoltre, nelle aree oggetto di occupazione di suolo pubblico, devono evitare assembramenti di persone ed avere cura di garantire il passaggio delle persone con difficoltà motorie e comunque di tutti i pedoni.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 9

Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti gli esercizi pubblici

1. E' proibito ai gestori di pubblici esercizi che occupino area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, lasciar cadere o gettare o abbandonare alcun residuo o rifiuti che possano danneggiare o sporcare il suolo;

2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti dei loro locali per almeno tre metri oltre il perimetro dell'intera superficie occupata risultante dall'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico" e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale, un numero conveniente di idonei porta rifiuti;

3. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti gli esercizi deve essere eseguita senza recare molestia od intralcio ai passanti o disturbo per la quiete pubblica;

4. Le immondizie raccolte dovranno essere smaltite nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti urbani;

5. Entro quindici minuti dopo la chiusura del locale, i tavoli, le sedie ed ogni altra struttura che, giusta autorizzazione, sono collocate all'esterno dei locali - gravino esse su aree pubbliche o private - devono essere posizionate secondo le prescrizioni indicate nel titolo autorizzativo, al fine di evitarne l'uso anche dopo la chiusura del locale;

6. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i servizi igienici in buono stato di manutenzione e puliti, consentendone la fruizione;

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 10 Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. E' vietato:
 - a) qualsiasi forma di insozzamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
 - b) imbrattare la sede stradale con vernici e con colori, anche se lavabili;
3. E' vietato inoltre:
 - a) nelle zone lottizzate o di tipo residenziale, o in adiacenza alle stesse, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta o in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali ed insetti molesti;
 - b) fare un uso improprio delle panchine pubbliche e delle strutture poste nei parchi pubblici;
4. E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti, se non nei raccoglitori e nei luoghi preposti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la raccolta, trasporto, smaltimento e la gestione dei rifiuti urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.
5. E' altresì fatto obbligo ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
6. Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma, lettera a) e b) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75 a Euro 500) = € 150**
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel terzo comma, lettera a) e b) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quarto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: da Euro 75 a Euro 500 aumentabile fino al doppio se la stessa infrazione viene ripetuta nell'arco di due anni o se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi (art. 255 comma 1 D.Lgs. 152/06 come modificato da art. 34 D.Lgs. 205/10) = Euro 150 (salvo l'aumento sino al doppio)**
 - Per le violazioni alle disposizioni contenute nel quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50 oltre all'obbligo di provvedere alla rimozione di quanto abbandonato e alla rimessa in stato decoroso del sito.**

Art. 11 Viali e aree verdi pubbliche

1. Nelle aree verdi pubbliche e nei manufatti a queste annessi è vietato:

- a) Introdursi, percorrere e sostare sulle aree verdi comunali (quali aiuole, parchi ecc.) con velocipedi, ciclomotori, motoveicoli o altri veicoli a motore;
- b) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, piazze pedonali, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), piste ciclo-pedonali;
- c) Danneggiare o imbrattare le attrezzature;
- a) Salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, staccare o guastare i rami delle piante e delle siepi, le foglie, tagliare i fiori, scagliare sassi, bastoni o simili;
- b) Rompere, danneggiare o cogliere i fiori o le piante delle fioriere/aiuole poste lungo le vie del Comune;
- c) Alle persone maggiori di 14 anni di età, utilizzare i giochi per bambini, se non diversamente disposto;

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50**

Art. 12 Pulizia e cura dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli oltre il corretto scorrere dell'acqua anche la visibilità e percorribilità delle strade e possa causare problemi igienico-sanitari, tenendo presente che è vietata l'eliminazione della vegetazione mediante incendio e l'uso di diserbanti chimici, devono:

- a) mantenere in condizioni di funzionalità, efficienza e pulizia da qualsiasi materiale e/o vegetale le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche;
- b) effettuare periodicamente la regolazione e la sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- c) deve inoltre essere mantenuta idonea sezione dei fossati di proprietà o confinanti con la proprietà, onde mantenere il corretto deflusso delle acque defluenti, rasati e di provvedere per questi ultimi alla pulizia e allo spurgo con la dovuta;
- d) effettuare la potatura e il taglio dei rami, delle piante e delle siepi che possono ostacolare il deflusso idraulico dei corsi d'acqua di natura privata

2. Contestualmente o immediatamente dopo la realizzazione dei lavori, deve essere eseguita la rimozione del materiale e dei rifiuti proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi a propria cura e spese ed il conferimento del materiale deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge e/o dai regolamenti;

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50 con obbligo di eseguire il taglio, l'estirpazione, la potatura o la sagomatura entro dieci giorni dall'accertamento o dalla notifica.**

Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50 con obbligo di eseguire la rimozione del materiale e dei rifiuti entro tre giorni dalla data di accertamento o notificazione della violazione.**

In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 13 Cura delle siepi e delle piante ed estirpazione dell'erba

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sulla proprietà al fine di impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili causando situazioni di pericolo per pedoni e/o veicoli e possa causare

problemi igienico-sanitari, considerando anche il decoro urbano e tenendo presente che è vietata l'eliminazione della vegetazione mediante incendio e l'uso di diserbanti chimici, devono:

- a) provvedere all'estirpazione delle erbacce che dalla proprietà privata crescono o debordano verso la pubblica via o aree ad uso pubblico;
- b) effettuare periodicamente la regolazione delle siepi, il taglio di rami delle alberature e delle piante, il taglio dell'erba e della vegetazione in genere, la rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche e/o di uso pubblico o di pubblico passaggio:
 - I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50;
 - Le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
 - Le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 2,00;
 - Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore alla lettera precedente, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1,50.
 - Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.

2. Tutte le aree e terreni privati, non destinati a culture, devono essere sempre mantenuti in ordine ed in condizioni da non creare condizioni igienico-sanitarie di pericolo per le abitazioni/fabbricati limitrofi. Lo sfalcio dell'erba e la potatura delle piante deve avvenire periodicamente.

3. Contestualmente o immediatamente dopo la realizzazione dei lavori, deve essere eseguita la rimozione del materiale e dei rifiuti proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi a propria cura e spese ed il conferimento del materiale deve avvenire secondo le modalità previste dalla legge e/o dai regolamenti;

4. I proprietari delle piantagioni poste a dimora, o che saranno piantate, a confine tra le proprietà di privati dovranno rispettare le disposizioni previste dagli art. 892 (distanza alberi), 894 (alberi a distanza non legale), 895 (divieto di piantare alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e radici) del Codice Civile. Inoltre, i possessori delle aree edificabili, dovranno estirpare, almeno tre volte l'anno, e comunque ogni qual volta si renda necessario, rovi e sterpaglie, eseguire lo sfalcio dell'erba, provvedendo anche a rimuovere, con spese a loro carico, eventuali rifiuti.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma lettera a), secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50 con obbligo di eseguire l'estirpazione, la potatura od il taglio entro sette giorni dall'accertamento o dalla notifica.**

Qualora, entro i termini suddetti, chi è tenuto ad eseguire l'intervento non ottemperi all'obbligo, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire i lavori d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

□ **Per le violazioni alle disposizioni di distanza contenute nel primo comma lettera b) del presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25 a Euro 500) = € 50 con obbligo di eseguire l'adeguamento alla distanza stabilita entro dieci giorni dalla data di accertamento o notificazione della violazione.**

Art. 14

Manutenzione degli edifici

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio e dall'art. 677 del c.p., i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e di non degrado le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende, le recinzioni ed ogni altra cosa esposta alla pubblica via o siano da essa visibili.
2. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'intrusione di estranei e animali sinantropi: nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non si è provveduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrate;

3. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli amministratori condominiali, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici prospicienti la pubblica via o su portici di pubblico passaggio. Spetta loro la pulizia e sanificazione della pavimentazione, l'asportazione di graffiti, imbrattamenti e manifesti e volantini abusivi.
4. Debbono inoltre curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.
5. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, di apporre e pulire i numeri civici nonché di tenere in buono stato le grondaie e i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.
6. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
7. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
8. La pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
9. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano risultare indecenti o pericolosi per la pubblica incolumità.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 15

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 635 e 639 del codice penale, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, disegni, macchie o affissioni, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Alla violazione del presente articolo consegue, oltre alla sanzione pecuniaria, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, che, se svolto correttamente secondo le prescrizioni dell'amministrazione, può dare luogo ad una riduzione della sanzione pecuniaria.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine pubblico, di decoro e di opportunità qualora i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 (quarantotto) ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque delle superfici dei manufatti.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500) = € 150,00**

Art. 16

Cartelli, manifesti, iscrizioni, targhe e lapidi

1. Salvo quanto previsto da specifici regolamenti comunali o norme di legge, senza autorizzazione del Comune, è proibito collocare scritte, manifesti, insegne, cartelli, figure, lapidi e targhe sui muri, sugli infissi e sugli altri supporti prospicienti le pubbliche vie e piazze (pali della pubblica illuminazione, componenti di arredo urbano, pali di supporto della segnaletica stradale) soprattutto usando materiali, tipo colle e scotch, che non possono essere rimossi facilmente, anche se tali supporti sono occasionali e temporanei.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**
Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

Art. 17

Divieto di distribuzione o getto di volantini, manifesti, opuscoli o foglietti

1. Senza idonea autorizzazione è vietato in tutto il territorio comunale la distribuzione di volantini e manifesti in qualsiasi forma, relativi alla pubblicità in genere, che a titolo esemplificativo e non esaustivo devono intendersi vendite di ogni genere, liquidazioni, aperture negozi o nuove attività, comunicazioni di manifestazioni sportive, sagre, mercati, ecc.. Sono esclusi dal divieto, previa autorizzazione comunale se prevista, i volantini degli enti pubblici o di interesse pubblico, dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali ed altre associazioni che svolgono attività politica-sociale anche non organizzate.
2. E' vietato, nelle strade, piazze o in qualunque spazio pubblico o aperto al pubblico, gettare opuscoli, foglietti, volantini e analoghi oggetti.
3. E' parimenti vietata l'apposizione di volantini sui parabrezza delle auto in sosta.

- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 18

Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Comune.
 2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.
 3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità e dovuti a caso fortuito.
- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 19

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni e battitura tappeti

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dai luoghi privati.
 2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via.
 3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica di uso comune o sull'area di terzi.
 4. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.
- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 20

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti e/o liquidi che possano essere causa di intasamento.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, devono provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 21

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti domestici sono soggetti a raccolta differenziata e devono essere contenuti all'interno di appositi bidoni/sacchi chiusi e conferiti secondo le modalità previste vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana.

2. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici RAEE, di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, per il loro ritiro si deve richiedere specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o altresì essere conferiti direttamente presso l'apposito centro temporaneo di raccolta indetto dal Comune di Campodoro;

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel secondo comma del presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi e salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500,00) = € 150,00**

Art. 22

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti. Spargimento di materiale

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito e stalle dovranno attenersi alle condizioni e modalità stabilite dal regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 31.03.2011.

2. In ogni caso dovranno essere evitate la dispersione di materiale trasportato.

3. In caso di spargimento di materiale citato nel comma 1), di fango, terra o detriti sulla strada l'autore del fatto ha l'obbligo dell'immediato ripristino del luogo.

3. La concimazione dei terreni adibita a uso agricolo con smaltimento di liquami, letame od altri materiali maleodoranti, deve essere effettuata con le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal regolamento di cui al punto 1 dello stesso articolo.

4. Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo il ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 23

Trasporto di materiale di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, il trasporto di materiali di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo, nell'aria o nelle fognature esistenti.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 24

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, agli affittuari, agli amministratori o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di sgomberare la neve sui marciapiedi prospicienti gli stessi al fine di prevenire ogni pericolo per l'incolumità pubblica, osservando altresì gli obblighi stabiliti dalle autorità e dal regolamento comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
 3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
 4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Locale.
 5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
 6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
 7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
 8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
- **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 25

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Fatte salve le competenze della normativa in vigore in materia di rifiuti, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di scavo.
 2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente dovranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalle autorità competenti.
 3. Potrà essere ordinata la rimozione anche su aree private esposte al pubblico di scarichi o depositi abusivamente effettuati o per un tempo superiore a quello consentito.
- **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo l'obbligo di provvedere alla rimozione del materiale depositato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

In caso di inadempienza, previo provvedimento ordinativo, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Art. 26

Incendi ed esalazioni moleste

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo, accendere fuochi o gettare oggetti accesi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2. E' vietato accendere fuochi sia all'interno sia all'esterno delle abitazioni, se il fumo non immette in apposito condotto.
3. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.

4. Fatte salve deroghe, previste da disposizioni speciali relative all'esercizio di attività agricole svolte al di fuori del centro abitato, è vietato incendiare rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area pubblica sia in area privata. Eventuali manifestazioni folcloristiche tipiche della tradizione locale in cui sono bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare. Il sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per casi d'inadempienza a norma del presente Regolamento.

5. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

6. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 c. 2 TULPS ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali (Regolamento di Polizia Rurale).

7. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

8. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca illecito penale, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500) = € 150,00**

Art. 27

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento

1. Al fine di tutelare la salute pubblica in tutte le aree pubbliche e/o private ma ad uso pubblico del territorio comunale, con adozione di apposita ordinanza ai sensi degli articoli 6 e 7 del CdS, è vietata qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio e/o pernottamento effettuata con caravan, autocarvan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o fini abitativi.

2. Tale divieto non trova applicazione nelle sole aree attrezzate e predisposte per tale tipologia di sosta secondo le norme stabilite dalla Pubblica Amministrazione con apposito regolamento.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, per il combinato disposto con l'ordinanza sindacale (*vedi copia allegata) trovano applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 6 e 7 del C.d.S. con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli.**

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 28

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 29

Atti vietati

In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. L'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato, nei luoghi di cui al punto precedente.
2. Di bivaccare o accamparsi abusivamente nelle aree pubbliche.
3. L'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica.

4. L'occupazione di suolo pubblico, ancorché autorizzato, con manufatti o altro che costituisca alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storicoarchitettonico del contesto in cui si inserisce.
5. I comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio dell'area pubblica o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica delle stesse ed in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza o molestia (quali, a titolo esemplificativo, l'accattonaggio molesto, la prostituzione su strada, le deiezioni umane o di animali in luoghi di pubblico passaggio, gli assembramenti organizzati in luogo pubblico o privato tali da comportare molestia o disturbo).
6. Eseguire la pulizia di persone, animali e cose (esempio: gli automezzi);
7. Sputare per terra;
8. Eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
9. Effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
10. Sedersi a terra, sulle aiuole o sui giardini dei monumenti o di altri edifici pubblici, arrampicarsi sui pali, sulle inferriate e sui monumenti;
11. Sdraiarsi o salire sulle panchine sedendosi sullo schienale ed appoggiare i piedi sulla seduta della panchina stessa;
12. Girare a torso nudo all'interno del centro abitato;
13. Bestemmiare;

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 30

Mendicità e accattonaggio

1. E' vietata la richiesta di elemosina o di offerte su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'ingresso e nelle adiacenze delle strutture mediche e dei luoghi di culto, all'ingresso, nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali, nelle aree monumentali, nei luoghi di pregio storico, nonché davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi e all'ingresso dei pubblici esercizi.

2. E' vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o adoperando mezzi fraudolenti con lo sfruttamento di animali o esibendo malformazioni o amputazioni nonché con la presenza di minori per suscitare l'altrui pietà;

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500,00) = € 150,00**

Per le violazioni di cui sopra, oltre alla sanzione pecuniaria, si applicano la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della predetta legge.

Art. 31

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 25 del TULPS, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti e/o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno cinque giorni prima.

3. Sono esentati dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

□ **Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 32

Attività professionali rumorose e incomode

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P. e dal Regolamento Piano Zonizzazione Acustica del Comune di Campodoro, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi e incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepitii o vibrazioni, è consentito:

Nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre:

dalle ore 08,00 alle ore 12,30

dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile:

dalle ore 08,00 alle ore 12,00

dalle ore 14,30 alle ore 19,00

2. Tali limitazioni di orario non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.

3. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.

4. E' vietato lasciare accesi veicoli, autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00

Art. 33

Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:

- a) Le grida dei venditori di merci in genere;
- b) La pubblicità sonora;
- c) L'uso di amplificatori fissi per pubblicità commerciale;
- d) Il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e dal regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.

3. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra elencate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00

Art. 34

Rumori e suoni nelle abitazioni o in locali pubblici e privati

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, giocattoli rumorosi, radio, televisori, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici e simili ed ogni rumore inutile ed evitabile, con particolare riferimento all'art. 659 del C.P., specie dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle 23,00 alle ore 8,00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

2. I pubblici esercizi e i club privati, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, salvo prescrizioni del Sindaco, nella conduzione di tali attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle normative in vigore.

3. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di inquinamento acustico fissati dalla vigente normativa e dal Regolamento Piano Zonizzazione Acustica nonché le sanzioni per il disturbo delle occupazioni o del riposo di cui all'art. 659 c.p., i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 35

Attività rumorose in occasione di sagre tradizionali e manifestazioni all'aperto

1. Le sagre tradizionali, organizzate in luoghi all'aperto, le altre manifestazioni all'aperto, quali festival musicali e simili e le strutture degli spettacoli viaggianti quali giostre e simili, pur se al seguito delle sagre tradizionali, devono cessare ogni attività rumorosa secondo il seguente prospetto di orari:

- I. Serata fra venerdì e sabato: ore 00.30 del sabato;
- II. Serata fra sabato e domenica: ore 00.30 della domenica;
- III. Tutte le altre serate: ore 24.00.

2. E' facoltà dell'autorità comunale stabilire ulteriori limiti e prescrizioni in merito alle manifestazioni oggetto del presente articolo.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 35,00 a Euro 500,00) = € 70,00**

Art. 36

Rumori provocati da mestieri ed attività di carattere privato

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere, è consentito:

- dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30 per i giorni feriali
- dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per i giorni festivi.

3. L'obbligo di osservanza della interruzione delle attività di cui al comma precedente, non riguarda gli spazi pubblici e gli spazi comunque pertinenti ad edifici pubblici.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 37

Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta: **"In caso di emergenza chiamare..."** seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 38

Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili all'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 (duecentocinquanta) metri e deve cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile all'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale di allarme.

2. I segnali di allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o delle forze di polizia.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 35,00 a Euro 500,00) = € 70,00

Art. 39

Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazione sonore, sirene e campane.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 35,00 a Euro 500,00) = € 70,00

Art. 40

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando anche eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto di organismi tecnici preposti.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

Art. 41

Trasporto di oggetti

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, devono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

3. Il trasporto degli oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00

Art. 42

Rovino di parti o accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto previsto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli o danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli intonaci, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti o di parti di fabbricato, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad

apporte gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 43

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti simili, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, devono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.

2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, terrazzi o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 44

Protezione in occasione di lavori

1. Chiunque esegua lavori su spazi pubblici o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, deve provvedere al collocamento di idonei ripari, o altri accorgimenti, atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polveri, colori, o altri materiali, possano cadere sui passanti o che il lavoro sia comunque causa di danno o disagio al pubblico.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 45

Protezione di pozzi, cisterne, scavi e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 46

Aperture di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 47

Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 48

Installazioni di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se installati su aree private, devono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 49

Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione di ogni accorgimento di sicurezza.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500,00) = € 150,00**

Art. 50

Recinzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente regolamento edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate e taglienti fino ad un'altezza di metri 2,50 dal livello stradale.
2. Nel caso che, all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste devono essere integrate con rete metallica idonea ad impedire agli animali la possibilità di azzannare, attraverso le sbarre della cancellata, i passanti.
3. Non è consentito mettere o tenere installato filo spinato su strade ed aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio.
4. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
5. L'uso di filo spinato è consentito, senza limiti di altezza, nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di forze di polizia.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo l'obbligo dell'adeguamento, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 51

Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose od avvalendosi, se richiesto, da personale certificato.
2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione comunale solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 52
Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici e/o luminosi d'uso delle forze di polizia, degli addetti alla viabilità e dei veicoli di soccorso.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500,00) = € 150,00**

Art. 53
Detenzione e deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nella case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 54
Contatori di gas e bombole

1. Salvo quanto disposto dalle norme in vigore per la corretta realizzazione di impianti gas nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

2. E' fatto assoluto divieto di depositare o utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 kg/mc in locali interrati o semi interrati.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 55
Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) Usare, manipolare o travasare, a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) Usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- c) Depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, adibiti al trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- d) Porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
- e) Impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art. 56
Fuochi artificiali

1. Per eseguire spettacoli di fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dovrà essere richiesta licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
 3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
 4. Nel caso che l'accensione dei fuochi d'artificio avvenga in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione al fine di scongiurare pericoli d'incendio.
 5. L'accensione dei fuochi artificiali, di norma, è consentita dalle ore 19,00 alle ore 24,00.
 6. E' facoltà dell'autorità comunale stabilire ulteriori limiti/estensioni e/o prescrizioni in merito a quanto prescritto dal presente articolo.
- Per la violazione alle disposizioni contenute nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 57

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 58

E' vietato

1. Tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante,
2. Tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
3. Allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
4. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
5. Colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
6. Esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
7. Lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che

l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;

8. Non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;

9. Trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;

10. Stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;

11. Mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;

12. L'uso di collari elettrici e di altri strumento coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;

13. L'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;

14. Procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, con curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuato per la sterilizzazione chirurgica;

15. Addestrare animali per combattimenti;

16. Utilizzare animali a scopo di combattimento fra esse;

17. Di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;

18. In una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Per la detenzione di un numero superiore di animali, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole del Sindaco, con comunicazione all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 6;

19. Tenere crostacei vivi nel ghiaccio;

20. L'accattonaggio con animali;

21. **Riguardo ai volatili, di:**

a) Strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

b) Amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

c) Mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale;

22. Condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;

23. Molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatte salve le procedure di cattura regolamentate dalla normativa su caccia e pesca.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00**

Art 59

Anagrafe canina

1. Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione al competente servizio veterinario dell'Azienda ULSS 6 o ad un libero professionista autorizzato ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchips.

2. Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, al competente servizio veterinario o ad un libero professionista autorizzato di cui al comma precedente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso....) riguardante il proprio animale.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 60

Detenzione dei cani

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. All'esterno delle recinzioni delle abitazioni e dei recinti per i cani dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

3. È vietata la detenzione di cani in spazi angusti, in terrazzi o balconi, in particolare per i cani destinati a vivere nei box, la superficie dello stesso deve essere adeguata alla taglia e al peso dell'animale, il quale deve avere a disposizione una ciotola per il cibo e una ciotola con un quantitativo sufficiente di acqua pulita.

4. Per box si intende un recinto di dimensioni adeguate, chiuso su quattro lati con la visibilità esterna su almeno un lato, la cui unica specificità sia la detenzione dei cani al suo interno; il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antisdrucchiolo e non devono esservi ristagni di liquidi, fermo restando che le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato da correnti d'aria ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il box deve essere dotato di una cuccia con sovrastante tettoia di dimensione doppia a quella della cuccia stessa.

La cuccia deve permettere al cane di sdraiarsi, non deve essere posta in un avvallamento, ma su un rilievo del terreno o dotata di un rialzo artificiale tale da sopraelevarla di almeno 5 cm. dal suolo. Per quanto riguarda la distanza dei box dal confine della proprietà si rimanda a quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente e dal Codice civile.

Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del cinquanta per cento. Il rapporto tra lunghezza e larghezza del box è minimo un terzo.

5. E' vietato detenere cani legati alla catena. E' consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 500,00**

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute negli altri comma del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 61

Obbligo di museruola e guinzaglio per i cani in area pubblica

1. Gli accompagnatori di cani in area pubblica o aperta al pubblico devono:

- a) tenere i cani, anche se di piccola taglia, ad apposito guinzaglio; il guinzaglio deve avere lunghezza massima di m. 1,50;
- b) tenere i cani di grossa taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora nel luogo frequentato vi sia grande affollamento, in occasioni di fiere, sagre, mercati o manifestazioni pubbliche.

2. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) I cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- b) I cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) I cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00

Art. 62

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di caneguida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovino su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti e paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.”

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00

Art. 63

Cattura dei cani e di altri animali

1. E' vietato permettere al cane di proprietà di circolare libero in luogo pubblico.

2. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.

3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00

Art. 64

Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;

2. Il Comune di Campodoro riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.

E' vietata l'alimentazione dei gatti nell'ambito di luoghi che per natura e decoro necessitano di particolare tutela quali i giardini a servizio delle scuole, gli ambulatori, le case di cura, i luoghi di culto, i cimiteri. In caso di presenza di gatti nelle immediate vicinanze delle citate strutture si deve provvedere all'alimentazione ad una distanza minima di 30 metri dal perimetro dei luoghi stessi. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;

3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:

- a) Previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Aulss competente per territorio, gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
- b) Spetta all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss di competenza per territorio, l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
- c) Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio e delle Associazioni Protezionistiche;

4. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00

Art. 65

Avvelenamento di Animali

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 75,00 a Euro 500,00) = € 150,00

Art. 66

Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 25,00 a Euro 500,00) = € 50,00

Art. 67

Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempili l'utilizzo totale o parziale di animali sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, salvo che non si tratti di compagnie di spettacolo registrate e autorizzate.

2. In merito alle manifestazioni popolari, il Sindaco sentito il parere favorevole dell'Azienda ASL a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle norme cogenti del presente Regolamento.

□ Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00

Art. 68

Maltrattamento o molestia agli animali

1. È vietato addestrare animali per combattimenti. È altresì vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizioni fisiche.

2. È vietato utilizzare gli animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative in vigore ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.

3. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche;
 4. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo tale che non sia visibile dalle aree pubbliche od aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel codice penale.**

Art. 69

Detenzione di animali da reddito/autoconsumo e d'affezione all'interno del centro abitato

1. Non è permesso l'allevamento di suini, conigli, polli ed altri animali domestici, addomesticabili e/o d'affezione nel centro abitato nelle zone residenziali o aggregati urbani, salvo specifica autorizzazione del Sindaco.
 2. E' consentito senza autorizzazione detenere detti animali, con esclusione dei suini, in numero totale non superiore a dieci (10) per il fabbisogno familiare, purchè questi siano custoditi in locali o recinti da detenere costantemente puliti e chiusi, onde evitare esalazioni maleodoranti e disturbo del vicinato.
 3. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia della gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
- Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

Art. 70

Equidi

1. E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta;
2. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico;
3. Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente;
4. Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera;
5. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata;
6. Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso;
7. Il Comune di Campodoro autorizza lo svolgimento di manifestazioni di rievocazione storica comprendente l'attività equestre nel rispetto della normativa in materia e previo parere del competente servizio veterinario;
8. L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio;
9. L'idoneità del di cavallo per traino vetture pubbliche e/o private è rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente è requisito necessario per esercitare il trasporto;
10. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo;
11. Il comune dispone la revoca della licenza in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo.

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 35,00 a Euro 500,00) = € 70,00**

Art. 71

Macellazione degli animali

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Art. 72

Inumazione di animali

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario.

2. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia e/o d'affezione deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche

□ **Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: (da Euro 50,00 a Euro 500,00) = € 100,00**

TITOLO VI

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 73

Commercio su aree pubbliche

1. Il presente titolo è disciplinato dai regolamenti e dalle normative di settore.

TITOLO VII

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 74

Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

1. Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione delle somme riscosse, si osservano, quando applicabili, le norme del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 75

Rimessa in pristino

1. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

2. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

3. Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione, l'ufficio di appartenenza dell'accertatore trasmetterà copia al Responsabile dell'Area.

4. Il Responsabile dell'Area ordinerà al trasgressore ed alla persona civilisticamente obbligata o solidalmente responsabile, l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.

5. L'eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria.

6. In caso di inadempienza, il Responsabile dell'Area farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

Art. 76

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 22/07/1982 n. 571 e relative e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso all'autorità competente nei termini previsto dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77

Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie

Per le violazioni del presente regolamento, la Giunta comunale con proprio provvedimento, può stabilire all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

Art. 78

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

La presenti norme, recepiscono senza la necessità di adeguamento, le successive e specifiche norme che il Comune di Campodoro può adottare con appositi regolamenti o normative di rango superiore.

Art. 79

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione e pubblicazione nelle forme e nei termini di legge.